

AMMINISTRAZIONE & FINANZA

2017

4

- Le immobilizzazioni immateriali alla luce del nuovo OIC 24
- Società Benefit: far impresa creando prosperità condivisa
- Il proficuo rapporto tra la revisione legale e il risk management
- I modelli residual income nella valutazione delle aziende
- Nuove regole sulle "non financial informations"
- Fondo ripristino beni di terzi: evoluzione del valore nel tempo
- Business plan di una start-up stagionale con alto tasso di crescita
- Situazione e prospettive dell'M&A
- Consolidato IAS o nazionale per il gruppo controllato da holding «minore»?
- L'Interest Rate Swap e la contabilizzazione dei relativi costi "impliciti"
- Coinvolgimento residuo: chiarimenti dall'IFRS 7

Anno XXXII - Aprile 2017 - n. 4 - Direzione e redazione Strada 1, Palazzo F6 20090 MILANO/FIORI/ASSAGO.
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

00216929



5 9000002 169298



Wolters Kluwer



www.edicolaprofessionale.com

ITER ACCERTAMENTO

*Sai sempre
cosa fare!*



Iter Accertamento ti suggerisce le soluzioni da consigliare ai tuoi clienti che ricevono, da parte dell'Agenzia delle Entrate, un avviso di accertamento, un PVC o una cartella di pagamento.

IPSOA BIGSuite

Aggiungi **ITER ACCERTAMENTO** alla tua **IPSOA BigSuite** per fornire consulenze sempre più efficaci.

Avrai sempre a tua disposizione:

- Utilissimi help d'autore per conoscere **i casi più particolari, consultare pratici esempi e adempimenti.**
- Selezione di **articoli di dottrina** delle più importanti riviste del Gruppo Wolters Kluwer e i contenuti dei volumi della collana **Guide e Soluzioni** Accertamento e Riscossione e Contenzioso.
- **Collegamenti alla documentazione ufficiale** (leggi, prassi e giurisprudenza) presente in Big Suite.
- **Modulistica specifica e fogli di calcolo** che permettono di effettuare simulazioni.

chiedi la tua prova gratuita su:
www.ipsoa.it/bigsuite



Wolters Kluwer

Bilancio&Reddito

Principi contabili nazionali

Le immobilizzazioni immateriali alla luce del nuovo OIC 24

Si propongono, in vista dei bilanci 2016, le criticità relative alle modifiche apportate dal nuovo OIC 24 al trattamento delle immobilizzazioni immateriali corredate da alcune riflessioni in merito.

di Marco Allegrini

7

Principi contabili internazionali

Coinvolgimento residuo: chiarimenti dall'IFRS 7

Nel mese di dicembre 2015 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Europea i miglioramenti agli IFRS per le questioni emerse tra il 2012 e il 2014, tra questi i miglioramenti all'IFRS 7 - Strumenti finanziari: informazioni integrative, che sono obbligatori dal 1° gennaio 2016 per gli IFRS adopter dei Paesi Membri. In questo articolo verranno espone dapprima le principali disposizioni in tema di coinvolgimento residuo e successivamente saranno illustrati i principali chiarimenti sul tema forniti dall'IFRS 7 nell'ambito della disclosure degli strumenti finanziari.

di Francesco Ballarin

11

Strumenti derivati

L'Interest Rate Swap e la contabilizzazione dei relativi costi "impliciti"

L'accensione di un contratto derivato proposto da una banca ad un soggetto diverso (es. un'impresa industriale o commerciale) comporta per quest'ultimo il sostenimento implicito del c.d. costo dell'intermediazione finanziaria, rappresentato, generalmente, dal fair value "negativo" del derivato alla data di sottoscrizione. L'individuazione e la corretta contabilizzazione di tale "costo" nel bilancio dell'operatore assume, pertanto, fondamentale importanza per gli impatti sia sul risultato di esercizio che sul patrimonio netto, alla luce delle nuove disposizioni normative che impongono l'iscrizione in bilancio, già alla data di sottoscrizione, di tutti gli strumenti finanziari derivati, al c.d. fair value.

di Giacomo Passaniti

17

Bilancio consolidato

Consolidato IAS o nazionale per il gruppo controllato da holding "minore"?

L'ampliamento della platea dei soggetti IAS adopter, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 91/2014, pone evidenti problemi interpretativi e di coordinamento tra le diverse regole che delimitano il perimetro di applicazione degli IAS/IFRS, sia per la redazione del bilancio consolidato che del bilancio d'esercizio, nell'ipotesi di "società chiuse" appartenenti ad un gruppo

Amministrazione & Finanza**REDAZIONE**

Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:

Ipsa Redazione Amministrazione&Finanza
Casella Postale 12055 -
20120 Milano
telefono 02.82476.085 -
telefax 02.82476.227
e-mail
Redazione.amministrazione
efinanza.ipsoa@wki.it

AMMINISTRAZIONE

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d'indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a:

IPSOA Servizio Clienti
Casella Postale 12055 -
20120 Milano
telefono 02.824761 -
telefax 02.82476.799

EDITRICE

Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Strada 1, Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI)

DIRETTORE RESPONSABILE

Giulietta Lemmi

REDAZIONE

Paola Boniardi, Elena Rossi,
Agnese Trentalance

REALIZZAZIONE GRAFICA

Ipsa

FOTOCOMPOSIZIONE

Integra Software Services
Pvt. Ltd.

STAMPA

GECA Srl - Via Monferrato, 54
20098 San Giuliano Milanese
(MI) - Tel. 02/99952

aprile 2017

PUBBLICITÀ:**Wolters Kluwer**E-mail: advertising-it@wolters
kluwer.com
www.wolterskluwer.itStrada 1 Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI),
Italia**Autorizzazione**Autorizzazione del Tribunale
di Milano
n. 618 del 16 dicembre 1985
Tariffa R.O.C.:
Poste Italiane Spa -
Spedizione in abbonamento
Postale - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
art. 1, comma 1, DCB Milano
Iscritta nel Registro Nazionale
della Stampa con il n. 3353
vol. 34 Foglio 417
in data 31 luglio 1991
Iscrizione al R.O.C. n. 1702**ABBONAMENTI**Gli abbonamenti hanno durata
annuale, solare:
gennaio-dicembre;
rolling: 12 mesi dalla data
di sottoscrizione, e si
intendono rinnovati, in assenza
di disdetta da comunicarsi
entro 60 gg. prima della data
di scadenza a mezzo
raccomandata A.R. da inviare
a Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Strada 1 Pal. F6 Milanofiori
20090 Assago (MI).
Servizio Clienti:
tel. 02/824761; - e-mail:
servizioclienti.ipsoa@wolters-
kluwer.com -
www.ipsoa.it/servizioclienti
Compresa nel prezzo
dell'abbonamento l'estensione
on line della Rivista,
consultabile all'indirizzo
www.edicolaprofessionale.com/
amministrazionefinanza
Italia annuale: € 289,00
Esteri annuale: € 578,00
Prezzo copia: € 30,00
Richiesta di abbonamento:
scrivere o telefonare a:
IPSOA, Ufficio vendite
Casella postale 12055
20120 Milano
Telefono 02.82 47 6.794
Telefax 02.82 47 6.403**DISTRIBUZIONE**Vendita esclusiva per
abbonamento Il corrispettivo
per l'abbonamento a questo

aziendale, controllato da una holding che "può" redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del Codice civile.

*di Cristiano Guarna***31**

Principi contabili internazionali

Fondo ripristino beni di terzi: evoluzione del valore nel tempo

Lo scopo dell'articolo è quello di dimostrare come l'applicazione dei principi contabili, in particolare quelli IAS/IFRS qui considerati, non possa esimersi da una attenta analisi del tipo di business condotto dalla società. Verrà analizzato il caso delle società operanti in settori regolati dall'AEEGSI e saranno individuati alcuni casi di "paradossi contabili", intesi come situazioni in cui la rigida applicazione del principio contabile può portare a risultati non del tutto coerenti con le specificità regolatorie (dalle quali discendono impatti finanziari) di tali realtà. Verrà quindi evidenziata l'opportunità di una applicazione dei principi contabili più allineata alle peculiarità dei settori regolati.

*di Francesco Meringolo e Emanuele Sanguineti***39****Governo d'impresa**

Reporting

Nuove regole sulle informazioni di carattere non finanziario

Il recepimento a livello nazionale della nuova Direttiva sulle comunicazioni di informazioni di carattere non finanziario e informazioni sulla diversità.

*di Paola Pedotti***44**

Revisione

Il proficuo rapporto tra la revisione legale e il risk management

Il presente articolo descrive le relazioni ed i collegamenti tra le attività degli organi di controllo interno ed esterno, al fine di gestire e monitorare le aree di rischio aziendale. Nella trattazione verrà evidenziato come il monitoraggio delle aree di rischio, anche in virtù delle recenti disposizioni normative, costituisce il filo conduttore dell'intero processo di revisione legale. L'accuratezza del sistema di gestione dei rischi nonché le politiche manageriali volte alla prevenzione, gestione e minimizzazione dei rischi creano i presupposti affinché l'azienda possa essere giudicata credibile ed affidabile dai diversi stakeholder.

*di Gianluca Ponzo e Barbara Negro***50**

Pianificazione&Controllo

Business plan

Business plan di una start-up stagionale con alto tasso di crescita

L'articolo propone la formulazione di un modello su foglio elettronico per la determinazione della struttura finanziaria di un'impresa con vendite stagionali in fase di avvio e con forte tasso di crescita.

di Giovanni Fiore

59

Finanza aziendale

Valutazione d'azienda

I modelli residual income nella valutazione delle aziende

La valutazione del capitale azionario di un'azienda tramite i modelli residual income si è diffusa come strumento di analisi presso analisti ed investitori. Il vantaggio di tale approccio è rappresentato da un impianto teorico che mette in relazione il valore di mercato di un'azienda con le informazioni contabili passate e future della compagnia, ed in particolare con i profitti correnti e futuri, il valore di libro del capitale azionario e i dividendi pagati. L'armonizzazione dei principi contabili a livello internazionale potrebbe permettere la rimozione di alcune criticità legate ai modelli residual income e favorirne una maggiore diffusione nella pratica, consentendo di superare le limitazioni dei modelli di valutazione tradizionali.

di Fabio Fanucci

67

Private equity

Situazione e prospettive dell'M&A

Le compravendite aziendali da parte di società industriali e fondi di private equity continuano a movimentare i mercati internazionali. Quali sono le prospettive per le imprese italiane?

di Guidalberto Gagliardi e Valentina Coppari

77

Creazione del valore

Società Benefit: far impresa creando prosperità condivisa

Il presente articolo affronta il tema delle Società Benefit, o Benefit Corporation, innovative forme di impresa che conducono un operare orientato allo stesso tempo alla produzione di ricchezza e benessere, ma anche alla tutela degli equilibri sociali e ambientali.

di Andrea Casadei

86

periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

SOLO PER GLI ABBONATI ALLE RIVISTE WOLTERS KLUWER

*Nuova App
Edicola Professionale.
Per chi guarda sempre avanti,
l'evoluzione continua.*



Consultare le tue riviste in mobilità oggi è ancora più semplice.

Con la **nuova App Edicola Professionale** sfogli ogni articolo anche lontano dal tuo ufficio e senza connessione internet. In un click condividi gli articoli più interessanti con i tuoi collaboratori, oltre ad archivarli e rileggerli quando vuoi, con le tue note e i tuoi commenti.

**SCARICA OGGI STESSO
LA NUOVA APP.**

È COMPRESA NEL TUO ABBONAMENTO.

Vai su edicolaprofessionale.com/app.
Scegli lo Store che preferisci e scaricala
inserendo le tue credenziali di registrazione.



Le immobilizzazioni immateriali alla luce del nuovo OIC 24

di Marco Allegrini (*)

Si propongono, in vista dei bilanci 2016, le criticità relative alle modifiche apportate dal nuovo OIC 24 al trattamento delle immobilizzazioni immateriali corredate da alcune riflessioni in merito.

Introduzione

L'OIC ha aggiornato il principio contabile OIC 24 sulle immobilizzazioni immateriali per tener conto della riforma del bilancio civilistico disciplinata dal D.Lgs. n. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE. Nel presente contributo sono analizzate le principali novità contenute nel principio contabile approvato dall'OIC nel mese di dicembre 2016.

Il trattamento dei costi di pubblicità

Il D.Lgs. n. 139/2015 ha deciso l'eliminazione dalla voce B.I.2., contenuta nell'attivo dello stato patrimoniale, dei costi di ricerca e pubblicità, lasciando in tale voce soltanto i costi di sviluppo.

L'OIC 24 nella versione precedente (2014) prevedeva la possibilità di capitalizzare i costi di pubblicità, se relativi ad "operazioni non ricorrenti (ad esempio, il lancio di una nuova attività produttiva, l'avvio di un nuovo processo produttivo diverso da quelli avviati nell'attuale *core business*) che sono relative ad azioni dalle quali la società ha la ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici risultanti da piani di vendita approvati formalmente dalle competenti funzioni aziendali".

Il nuovo principio contabile OIC 24, coerentemente con il novellato testo legislativo, non prevede più la possibilità di capitalizzazione di costi sotto la voce "costi di pubblicità".

Tuttavia, viene precisato che, in determinati casi, i costi di pubblicità potranno essere capitalizzati all'interno della voce "costi di impianto e di ampliamento" (B.I.1). Tale

possibilità è ammessa nei casi in cui detti oneri di pubblicità siano sostenuti in modo non ricorrente in alcuni caratteristici momenti del ciclo di vita della società, quali la fase "pre-operativa" (c.d. costi di *start-up*) o quella di accrescimento della capacità operativa, atteso che si riesca a dimostrare la congruenza ed il rapporto causa-effetto tra i costi in questione ed il beneficio (futura utilità) che dagli stessi la società si attende.

I costi di pubblicità relativi a un'attività di *start-up*, in quanto direttamente attribuibili alla nuova attività e nei limiti di quelli sostenuti nel periodo antecedente il momento del possibile avvio, se ritenuti recuperabili, potranno quindi essere iscritti nella voce "costi di impianto e di ampliamento". In altri termini, devono essere sempre soddisfatti i requisiti previsti per la capitalizzazione dei costi di impianto e di ampliamento.

Tuttavia, per i costi di pubblicità che erano già stati capitalizzati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2015, ovvero dal 1° gennaio 2016, viene riconosciuta la possibilità di mantenerli nell'attivo dello stato patrimoniale, se non ancora completamente ammortizzati, se soddisfano i requisiti ora previsti per la capitalizzazione dei costi di impianto e di ampliamento. In tal caso, dovranno essere riclassificati dalla voce B.I.2. alla voce B.I.1. dell'attivo dello stato patrimoniale, con effetti retroattivi ai fini della riclassificazione. In altri termini,

Nota:

(*) Università di Pisa

per il bilancio di esercizio chiuso per l'esercizio 2016 dovrà essere adottato questo nuovo criterio di classificazione e altrettanto dovrà essere fatto con riferimento ai valori comparativi dell'esercizio 2015.

Nelle disposizioni transitorie dell'OIC 24 è previsto anche il trattamento dei costi di pubblicità che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione tra i costi di impianto e di ampliamento, in sede di prima applicazione della nuova disciplina. Tali costi sono eliminati dalle immobilizzazioni e i relativi effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29. Pertanto, tali costi di pubblicità dovranno essere eliminati dalle immobilizzazioni, rettificando in senso decrementativo gli utili portati a nuovo e rilevando il credito per imposte anticipate, per effetto delle minori imposte che sarebbero maturate per competenza economica qualora i costi di pubblicità fossero stati imputati integralmente a conto economico nel periodo di sostenimento. Qualora gli utili portati a nuovo non fossero capienti rispetto a tale decremento, dovrebbe comunque essere rilevato un importo di segno negativo in corrispondenza di tale voce del patrimonio netto.

Il trattamento dei costi di ricerca

L'OIC 24, nella versione approvata nel 2014, prevedeva la distinzione tra:

- costi di ricerca di base, non capitalizzabili;
- costi di ricerca applicata, capitalizzabili;
- costi di sviluppo, capitalizzabili.

Poiché i costi per ricerca non sono più capitalizzabili nell'attivo dello stato patrimoniale, per effetto del D.Lgs. n. 139/2015, l'OIC ha ritenuto opportuno aggiornare le definizioni di costo di ricerca e di costo di sviluppo, eliminando il riferimento al costo di ricerca applicata.

Pertanto, l'OIC 24, rivisto nel 2016, prevede la distinzione tra costi di ricerca di base, che sono non capitalizzabili, e costi di sviluppo che, invece, possono essere capitalizzati qualora vengano rispettati i seguenti requisiti, ovvero essi:

- siano relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili e misurabili;
- siano riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale la società

possieda o possa disporre delle necessarie risorse;

- siano recuperabili.

Anche per questa voce vengono previste disposizioni per la prima applicazione. Secondo l'OIC 24, i costi di ricerca, capitalizzati in esercizi precedenti all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2015, continuano, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, ad essere iscritti nella voce B.I.2. "Costi di sviluppo" se soddisfano i criteri di capitalizzabilità previsti per quest'ultima voce, ovvero quelli sopra richiamati.

Se, invece, i costi di ricerca già capitalizzati in esercizi precedenti non soddisfano questi ultimi requisiti, essi dovranno essere eliminati dall'attivo dello stato patrimoniale, con effetto retroattivo ai sensi dell'OIC 29. Anche nel caso in esame, pertanto, la cancellazione dei costi pluriennali dalle immobilizzazioni avviene rettificando in senso decrementativo gli utili portati a nuovo e rilevando il credito per imposte anticipate, per effetto delle minori imposte che sarebbero maturate per competenza economica qualora i costi di ricerca fossero stati imputati integralmente a conto economico nel periodo di sostenimento.

In Tavola 1 viene schematizzato quando sopra riportato.


Il costo ammortizzato

Il criterio del costo ammortizzato, introdotto dal D.Lgs. n. 139/2015 per i crediti, debiti e titoli presenta riflessi evidenti anche per le immobilizzazioni immateriali.

Innanzitutto, il costo ammortizzato può incidere sul valore di iscrizione delle diverse voci di immobilizzazioni immateriali. Infatti, nel caso in cui il pagamento sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato, per operazioni similari o equiparabili, le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19 "Debiti" (secondo il criterio del costo ammortizzato).

Ad esempio, i costi pluriennali sui finanziamenti ricevuti (spese di istruttoria, spese notarili, imposta sostitutiva, ecc.) che prima erano iscritti tra le altre immobilizzazioni immateriali, adesso, per le società che applicano il criterio del costo ammortizzato (si ricorda che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e il bilancio delle microimprese, di cui agli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c.,

Tavola 1 - La modifica dei criteri di classificazione dei costi di ricerca



sono esonerate dall'obbligo di applicazione di tale criterio), vengono considerati in detrazione del debito e finiscono per incidere sul conto economico per ciascun esercizio tramite l'applicazione del tasso di interesse effettivo dell'operazione al debito residuo calcolato all'inizio del periodo.

Con riferimento agli oneri pluriennali su finanziamenti ricevuti che erano già iscritti in bilancio al momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2015 (1° gennaio 2016), la società dovrà coerentemente applicare la scelta seguita per l'adozione del criterio del costo ammortizzato: applicazione prospettica o retroattiva. Quindi, se una società decide di applicare il costo ammortizzato soltanto ai debiti sorti dal 1° gennaio 2016, continuerà a classificare i costi sostenuti per l'accensione di finanziamenti contratti prima di tale data tra le immobilizzazioni immateriali e ad ammortizzarli secondo il precedente piano di ammortamento.

La vita utile dell'avviamento

Il D.Lgs. n. 139/2015 ha modificato i termini di ammortamento dell'avviamento, determinando un'inversione degli elementi utilizzati nel processo di stima della vita utile. Nella versione precedente dell'art. 2426 c.c. era previsto che l'avviamento dovesse essere ammortizzato entro un periodo di 5 anni; la deroga doveva essere motivata nella nota integrativa. Nell'art. 2426, comma 1, n. 5, c. c. novellato dal D.Lgs. n. 139/2015, viene previsto, invece, che il primo termine di riferimento sia la vita utile dell'avviamento e soltanto nei casi in cui la stima non può essere effettuata in modo attendibile si possa ricorrere a un termine quantificato forfaitariamente dal legislatore in 10 anni.

L'OIC 24, rivisto nel 2016, ha apportato sul tema ulteriori disposizioni integrative e interpretative, che sono particolarmente significative tenendo conto delle difficoltà insite nella stima della vita utile dell'avviamento e delle potenziali responsabilità per amministratori e componenti degli organi di controllo.

Gli elementi di riferimento da utilizzare nella stima della vita utile sono costituiti:

- il periodo di tempo entro il quale la società si attende di conseguire i benefici economici legati alle prospettive reddituali dell'azienda oggetto di aggregazione e alle eventuali sinergie generate dall'operazione straordinaria;
- il periodo di tempo entro il quale l'impresa si attende di recuperare l'investimento effettuato (c.d. *payback period*) sulla base di quanto previsto formalmente dall'organo decisionale della società;
- la media ponderata delle vite utili delle principali attività (*core assets*) acquisite con l'aggregazione aziendale (incluse le immobilizzazioni immateriali).

Nei casi in cui la vita utile dell'avviamento sia stimata in misura superiore ai 10 anni, occorrono fatti e circostanze oggettivi a supporto di tale stima. Questa precisazione implica un preciso obbligo informativo per gli amministratori, che diviene oggetto di verifica da parte di revisori legali dei conti e dei sindaci.

In ogni caso, l'OIC 24 ha mantenuto il limite massimo di 20 anni per la stima della durata dell'avviamento (limite non previsto dal legislatore civilistico, ma già presente nelle precedenti versioni dell'OIC 24).

Il D.Lgs. n. 139/2015 ha previsto che la società può scegliere di non applicare le nuove disposizioni sulla durata dell'ammortamento all'avviamento iscritto in bilancio antecedentemente

Principi contabili nazionali

all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Qualora sia utilizzata tale facoltà, dovrà esserne data menzione in nota integrativa.

La vita utile dei costi di sviluppo

Il D.Lgs. n. 139/2015 ha determinato un cambiamento nel criterio di ammortamento. un'inversione degli elementi utilizzati nel processo di stima della vita utile.

Con la precedente normativa, i costi di sviluppo dovevano essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni, stesso termine previsto per i costi di impianto e di ampliamento, nonché per i costi di ricerca e pubblicità (questi ultimi, come si è già visto, non sono più capitalizzabili).

Il nuovo art. 2426, comma 1, n. 5, del Codice civile prevede, invece, che costi di sviluppo siano ammortizzati secondo la loro vita utile;

soltanto nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarla attendibilmente, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Nella Tavola 2 sono sintetizzate le differenti regole previste per la definizione della durata dell'ammortamento per le diverse voci di immobilizzazioni immateriali.

Gli effetti del cambiamento della durata dell'ammortamento dei costi di sviluppo devono essere applicati retroattivamente ai sensi dell'OIC 29, vale a dire con "la rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile. Pertanto, ai soli fini comparativi, la società deve rettificare il saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio precedente ed i dati comparativi dell'esercizio precedente come se il nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato" (par. 18).

Tavola 2 - Durata dell'ammortamento

